



**REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE NEL SITO INTERNET
ISTITUZIONALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA GIUNTA
COMUNALE E DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI.**

**ART.1
OGGETTO**

1. Il presente regolamento, nel rispetto delle norme del Titolo II° - Capo II° del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30.6.2003, nr.196 e ss.mm.ii., disciplina le modalità di diffusione delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale e delle determinazioni dirigenziali, mediante la loro pubblicazione nel sito Internet istituzionale del Comune di Lucera.

**ART.2
PRINCIPI**

1. Il Comune di Lucera riconosce e garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art.22 della legge nr.241/1990 e dell'art.15 della legge nr.15/2005, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. L'art.50 del vigente Statuto comunale disciplina la pubblicità degli atti e delle informazioni del Comune di Lucera.

3. Alla luce dei principi di trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune di Lucera intende garantire una maggiore conoscibilità delle decisioni e dei provvedimenti assunti mediante deliberazioni del Consiglio comunale, della Giunta comunale, e delle determinazioni dirigenziali.

4. La maggiore conoscibilità deve essere perseguita nel rispetto dei diritti dei terzi, della legislazione vigente e, segnatamente, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.

**ART.3
SITO INTERNET**

1. Nel sito internet istituzionale del Comune di Lucera, oltre alla pubblicazione dei bandi gara e degli avvisi pubblici, vengono pubblicate tutte le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale di Lucera in forma integrale (esclusi gli allegati).

2. Le deliberazioni vengono pubblicate in forma integrale (esclusi gli allegati), una volta che le stesse siano divenute definitive, e successivamente al periodo di quindici giorni di affissione all'albo pretorio.

3. Le determinazioni dirigenziali, dopo che siano rese definitive e siano pubblicate all'Albo pretorio, vengono pubblicate riportando il solo oggetto e i dati identificativi delle determinazioni stesse.

4. Resta comunque garantito, a richiesta, il rilascio in copia delle determinazioni dirigenziali, ai sensi dell'art.22 della legge nr.241/1990 e dell'art.15 della legge nr.15/2005, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

5. La pubblicazione nel sito internet delle deliberazioni e delle determinazioni dirigenziali prima che le stesse siano divenute definitive e prima che siano state pubblicate all'Albo Pretorio, costituisce grave infrazione disciplinare per il/i dipendente/i comunale/i che abbia/no autorizzato o consentito la pubblicazione.

6. La pubblicazione nel sito Internet non sostituisce in alcun modo le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudica il diritto di accesso agli atti amministrativi.

7. Il testo pubblicato è da intendersi non ufficiale; l'unico testo definitivo ed ufficiale è da intendersi quello cartaceo conservato, in originale e nella sua integrità, dall'Ente e disponibile con le modalità ed i limiti prescritti dalla legge.

ART.4 DISCIPLINA DEI CASI DI ESCLUSIONE

1. Sono sottratte alla diffusione tramite il sito internet istituzionale del Comune di Lucera le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale contenenti dati sensibili.

2. Si intendono per dati sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

3. Sono sottratti altresì alla diffusione i dati giudiziari di cui all'art.4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 30.06.2003, n.196.

4. Per dati giudiziari si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art.3, comma 1, lettere da a) a o) e dalle lettere da r) a u) del D.P.R. 14.11.2002, n.313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta Comunale il responsabile del servizio interessato dovrà necessariamente inserire, nella parte dispositiva della deliberazione, una delle due seguenti diciture:

- *“Di diffondere il presente atto tramite il sito Internet istituzionale del Comune di Lucera”*

Ovvero:

- *“Di sottrarre il presente atto alla diffusione tramite il sito Internet istituzionale del Comune di Lucera, in quanto contenente dati sensibili e/o giudiziari di cui all'art.4, comma 1, del D.Lgs 30.06.2003, n.196”.*

6. Nei casi in cui la conoscenza delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, pure contenendo dati sensibili, sia ritenuta di preminente interesse, prima della pubblicazione nel sito Internet dovranno essere rimossi od oscurati nel testo delle medesime i dati sensibili e i dati giudiziari ed ogni altra informazione che permetta, direttamente o indirettamente, l'attribuzione a persone determinate o determinabili di informazioni di natura sensibile e/o giudiziaria.

7. Non vengono pubblicate nel sito Internet comunale le deliberazioni ed ogni altra informazione per le quali norme di legge o di regolamento escludono o differiscono il diritto di accesso di cui all'art.22, comma 1 della legge nr.241/2000.

ART.5 PUBBLICITA'

1. Alle disposizioni del presente regolamento sarà data idonea pubblicità.

ART.6 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, dopo l'approvazione, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio del Comune di Lucera ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.